



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTO l'art. 7, comma 2, della legge regionale 06/08/2019 n. 14;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 118528, con la quale il Sig. Elici Santo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'1/08/2019 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 08854 del 27/09/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea che il Sig. Elici Santo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 12083 del 03/10/2019 del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 118209 del 18/10/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 16/11/2019;
- VISTO il DA n. 4980 del 26/11/1982, registrato alla Corte dei Conti il 14/12/1982, reg. n. 18, fgl. n. 182, con il quale il predetto dipendente è stato nominato con decorrenza 26/11/1982 nella qualifica di Dattilografo, assumendo effettivo servizio in data 16/12/1982;
- VISTO il DA n. 432 del 24/01/1991, registrato alla Corte dei Conti l'8/03/1991, reg. n. 4, fgl. n. 242, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'11/05/1986 nella qualifica di Assistente del ruolo amministrativo;
- VISTO il DDG. n. 643 del 21/01/2004 con il quale il Sig. Elici Santo, ai sensi e per gli effetti del DPR. n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001 l.r. n. 10/2000;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- ACCERTATO che il Sig. Elici Santo alla data del 15/11/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx ed un'anzianità contributiva pari ad anni 36 e mesi 11;
- ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/11/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Elici Santo, nato a xxxxxxxxxxxx l'xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 28 OTT. 2019 ..



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
ad interim
F.to

originale agli atti d'ufficio